

# **BGer 7B.181/2006 vom 26. Oktober 2006**

Bundesgericht, 2006-10-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_7B.181\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B.181_2006)

FR: TF 7B.181/2006 du 26 octobre 2006

IT: TF 7B.181/2006 del 26 ottobre 2006

## **Regeste**

ricorso | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Con sentenza 21 settembre 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.\_\_\_\_\_. L'autorità di vigilanza ha ritenuto che la motivazione del gravame non soddisfa i requisiti di motivazione posti dall'art. 7 cpv. 3 della legge ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR).

### **E. 2**

Con scritto 5 ottobre 2006, intitolato "RICORSO", A.\_\_\_\_\_ lamenta che non le sono state fornite le spiegazioni chieste con riferimento alla sua situazione debitoria ed al calcolo del suo minimo esistenziale e formula sette domande.

### **E. 3**

Giusta l' art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento. Con un siffatto rimedio non può per contro essere fatta valere la violazione di diritto cantonale ( DTF 125 III 247 ). Un'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale dev'essere sollevata con un ricorso di diritto pubblico. Ora, spetta in linea di principio ai Cantoni di stabilire la procedura innanzi alle proprie autorità e quindi anche di disciplinare i requisiti di motivazione di un rimedio all'autorità di vigilanza ( art. 20a cpv. 3 LEF ). Poiché la decisione impugnata è in concreto fondata sul diritto procedurale cantonale, il ricorso ai sensi dell' art. 19 cpv. 1 LEF si rivela di primo acchito inammissibile.

### **E. 4**

Atteso che il gravame non contiene alcuna censura riferita alla sentenza impugnata ed è quindi privo di una motivazione che soddisfa i severi requisiti posti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , risulta esclusa una conversione d'ufficio dell'impugnativa in un ricorso di diritto pubblico. Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 26 ottobre 2006 In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale svizzero La presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.